

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 26166	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: responsabile della manutenzione dei mezzi ferroviari		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si provvisoriale				
Altro: pena sospesa e non menzione.				
Quantum: anni due di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Torino sentenza 15/07/2011 condanna, ritenuto il concorso formale dei reati e riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei doppi benefici di legge.				
2° Grado: Corte di appello di Torino in data 16 luglio 2014 di conferma del giudizio di primo grado. In punto di statuizioni civili, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assegnato alla parte civile costituita M. N. una somma a titolo provvisoriale pari ad euro 300 mila ed alla parte civile M. M. una somma a titolo provvisoriale pari ad euro 100.000 ed ha condannato gli imputati, in solido tra loro, a rimborsare alle parti civili le spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	X morte		

Fattispecie

Operaio comandato allo svolgimento di una mansione non propria, conducendo un locomotore con due carri (un carro pianale e un carro cisterna carico di polvere di cemento) in una zona non di cantiere, in assenza di agente di scorta e di deviatore, procedeva ad una velocità sostenuta per la manovra da compiere e il mezzo utilizzato, non riusciva ad arrestare il movimento del convoglio che proseguiva la sua corsa proseguendo a velocità sempre più elevata (oltre 100 km. orari prima del deragliamento), si lanciava dalla locomotiva e decedeva in conseguenza dell'urto (per politrauma con fratture multiple agli arti e sfacelo del capo), mentre il convoglio proseguiva la sua corsa.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi:	

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
X Pubblico	Privato		

Principio di diritto

In relazione alla posizione dell'imputato, il Tribunale ha osservato che lo stesso era chiamato a rispondere in qualità di responsabile della manutenzione dei mezzi ferroviari, per avere omesso di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione. Quanto alla omessa manutenzione dell'impianto frenante, ha

osservato che la mancata attivazione del freno continuo e la omessa od insufficiente manutenzione del freno diretto, impianti di cui il locomotore incriminato era contestualmente dotato, avevano concorso alla determinazione dell'evento secondo il principio del concorso di cause colpose indipendenti, di cui all'art. 41 c.p.. La mancata attivazione del freno continuo da parte del conducente del locomotore non poteva essere configurata come causa da sola sufficiente a determinare l'evento: infatti, se era vero che l'attivazione del freno continuo avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, era parimenti vero che il pieno funzionamento del freno diretto del locomotore avrebbe parimenti consentito l'arresto del convoglio, scongiurando il verificarsi degli eventi in contestazione; pertanto, nel caso di specie, ricorreva un concorso di cause, che avevano operato simultaneamente ed avevano dato luogo alla morte del conducente ed al verificarsi del disastro ferroviario.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento:

senza rinvio

con rinvio

con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio, che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre accessori come per legge.

Note

Era così altresì accaduto che, in corrispondenza della progressiva chilometrica 58 + 430, il carro cisterna si ribaltava lateralmente, si staccava dal pianale che lo precedeva e, deragliando dalla sede ferroviaria, veniva sbalzato oltre la massicciata, nel centro abitato di Chiomonte, dove abbatteva il palo di sostegno della linea primaria di alimentazione, impattava contro una civile abitazione (che, di conseguenza, veniva dichiarata inagibile) e si fermava in un terreno adiacente, dove rovesciava il cemento, mentre il pianale, pur restando congiunto alla locomotiva antistante, deragliava, deformava i pali di sostegno della linea elettrica, della segnaletica e dell'illuminazione e, quando il convoglio giungeva nel primo scambio della Stazione di Chionnonte, danneggiava lo scambio stesso ed usciva completamente dal binario, marciando con i quattro assi sulla massicciata, provocando danni al marciapiede del primo binario della Stazione di Chiomonte e la caduta di parte del carico del pianale. Locomotiva e pianale arrestavano la loro corsa alla progressiva chilometrica 56 + 900, dove il locomotore prendeva fuoco.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.